

cacciatore potrà distinguere nel concreto la parte di ZPS-IBA interdetta al prelievo da quella esterna in cui il prelievo è invece consentito (SIC!).

Tale previsione del calendario è gravemente lesiva degli interessi costituzionalmente garantiti connessi alla conservazione degli habitat e della fauna selvatica stanziale e migratoria afferente a tali habitat, non foss'altro perchè le aree IBA sono state individuate a livello internazionale quali siti di notevole importanza per la conservazione delle popolazioni di uccelli e in Sicilia - in cui tali aree sono complessivamente n. 16 - coincidono con aree ZPS di vasta estensione territoriale e di riconosciuta inestimabile valenza naturalistica, paesaggistica e faunistica (si pensi per esempio, Monte Cofano, Nebrodi, Madonie, Biviere e Piana di Gela, Pantani di Vendicari, Monti Sicani, Zone umide del Mazarese, etc.).

Il punto nodale diviene quindi quello della corretta individuazione della porzione di territorio IBA sul quale è possibile praticare la caccia e in tal senso la previsione del calendario si appalesa illegittima, sol che si consideri che le aree classificate I.B.A.-ZPS sono totalmente sprovviste di apposita tabellazione in tutta la regione, in dispregio dell'art. 21, comma 3, della L. reg. sic. n. 33/1997 e ss.mm.ii.!

Né varrebbe obiettare che l'art. 12 del calendario rinvia per la consultazione delle "cartografie" di tali aree al sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente, in quanto queste ultime contengono soltanto la perimetrazione esterna, della quale il cacciatore, quale soggetto "qualificato" si presume sia a conoscenza; la tabellazione dell'area